

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2706

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati TOZZI CONDIVI e VILLA

Presentata il 24 agosto 1970

Modifica delle disposizioni per l'assistenza ai profughi contenute nelle leggi 27 febbraio 1958, n. 7, e successive

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le disposizioni in favore dei profughi si sono succedute sempre con la fissazione di termini e di provvidenze nella speranza che il fenomeno doloroso dovesse una volta finire.

Invece anche in questi giorni assistiamo all'angoscioso esodo dalla Libia e migliaia di connazionali sono costretti a rimpatriare abbandonando tutto ed affidandosi alla carità — nel senso più pieno — degli italiani.

Esiste dinanzi alla Camera — questa sola mi sembra — una proposta, la n. 1504, dei colleghi Abelli, Franchi, Alfano la quale si interessa soltanto della modifica del terzo e quarto comma dell'articolo 1 della legge 4 gennaio

1968; proposta che però essendo del maggio 1969 non poteva prevedere gli avvenimenti attuali e quindi la necessità di disporre nuove norme lasciando in vigore quelle esistenti che non siano in contrasto o che siano più favorevoli ai profughi.

Ho pensato dunque di preparare una breve proposta di soli 5 articoli la quale nel mentre elimina alcune fissazioni di tempi inapplicabili attualmente, aumenta l'ammontare delle provvidenze accogliendo quindi anche una parte della proposta 1504.

Credo che il Governo ed i colleghi accoglieranno questa mia proposta migliorandola se necessario.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'assistenza prevista per i profughi i quali siano in possesso della necessaria qualifica è concessa per 5 anni dalla data del rimpatrio.

Il premio di prima stabilizzazione è di lire 300.000 a persona e quello mensile di lire 30.000 anche per i ricoverati nei centri di raccolta.

Sono esclusi dai benefici quei profughi:

a) i quali abbiano in precedenza usufruito del beneficio;

b) i quali abbiano un reddito personale — a qualsiasi titolo — di oltre lire 60.000 mensili.

ART. 2.

I profughi, sino a tanto che versino in stato di bisogno, potranno essere conservati nei centri di raccolta, qualora non sia offerta ad essi altra abitazione.

Se esiste stato grave di bisogno, con delibera prefettizia, potrà essere continuato il versamento del sussidio oltre i 5 anni.

ART. 3.

Le domande per conseguire il riconoscimento della qualifica di profugo sono ammesse senza limite di tempo purché si verifichino e siano documentate le condizioni previste dalla legge.

ART. 4.

Le disposizioni più favorevoli e quelle che non siano in contrasto con la presente legge restano in vigore.

ART. 5.

Alla copertura delle spese necessarie provvede il Ministero dell'interno con opportune variazioni di bilancio.